

# VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER FERIE NON GODUTE



Circolare INPS n.15 del 15.01.2002



La circolare INPS n.15 del 15 gennaio 2002, relativamente alle ferie non godute, stabilisce che trascorso il termine di diciotto mesi Azienda e Lavoratore sono obbligati ad effettuare il versamento dei contributi assicurativi (nota, per il Lavoratore provvede direttamente l'Azienda quale sostituto d'imposta);

Si ribadisce che tale ritenuta dovrà avvenire al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie (es. gli adempimenti contributivi per le ferie relative all'anno 2003 troveranno scadenza al 30 giugno 2005; per le ferie 2004 al 30 giugno 2006 e così via).

## ***L'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul "compenso ferie"***

***non costituisce, comunque, limite temporale al diritto del lavoratore  
di fruire effettivamente delle ferie...***



...conseguentemente, nel momento in cui il Lavoratore decidesse di utilizzare parte o tutte le ferie arretrate l'Azienda provvederà a stornare i versamenti contributivi, rimborsando al lavoratore quanto a suo tempo trattenuto.

Si ricorda infine che i contributi di cui trattasi – naturalmente per le quote eventualmente non rimborsate - hanno valore anche ai fini pensionistici.

Per approfondimenti tecnici si rimanda alla già ricordata  
circolare INPS n.15 del 15.01.2002.